

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19365 Anno 2015

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: PAGETTA ANTONELLA

Data pubblicazione: 29/09/2015

### ORDINANZA

sul ricorso 21725-2013 proposto da:

OLIMPIO ANNARITA LMPNRT90T67B180R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GABELLONE giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, IA BARBERINI 36 presso la DELEGAZIONE ROMANA della REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANA SHIROKA, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

*nonchè contro*

ASL BRINDISI;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1441/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 26/03/2013, depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l'Avvocato Oronzo D'Agostino (delega avvocato Giovanni Gabellone) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

**Fatto e diritto**

La Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di Annarita Olimpio intesa al conseguimento dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 per danni conseguenti a vaccinazione. Il giudice di appello ha ritenuto, sulla base della consulenza di ufficio di secondo grado e dei successivi chiarimenti resi dall'ausiliare, che era rimasto indimostrato il nesso di causalità tra la patologia denunciata (LES) e le vaccinazioni antiepatite alle quali la Olimpio era stata sottoposta negli anni 2003 e 2004. A tal fine ha evidenziato che la percentuale dell' 1% di probabilità del verificarsi della patologia in oggetto, quale conseguenza delle

vaccinazioni eseguite, non consentiva, secondo un criterio probabilistico e non di mera possibilità, di configurare alcun nesso di derivazione causale tra la patologia contratta e le vaccinazioni alle quali la Olimpo era stata sottoposta.

Per la cassazione della decisione propone ricorso Annarita Olimpio sulla base di tre motivi; la Regione Puglia resiste con tempestivo controricorso. Il Ministero della Salute si è costituito ai soli fini della discussione .

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ., censura la decisione per avere la Corte di merito pronunciato in ordine al nesso di causalità, la cui sussistenza era stata già accertata, dal primo giudice sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado. Precisa che con il proprio atto di gravame aveva inteso censurare la statuizione di prime cure nella parte in cui, pur dando atto della sussistenza del nesso causale, aveva ritenuto non spettante il beneficio richiesto in ragione del carattere non obbligatorio delle vaccinazioni alle quali essa ricorrente si era sottoposta; la questione attinente alla sussistenza del nesso causale doveva, invece, ritenersi coperta da giudicato, non essendo stata investita da gravame.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, rileva che non era dato comprendere le ragioni del rigetto della domanda, atteso che il c.t.u. di secondo grado aveva ritenuto comunque sussistente un nesso causale tra la patologia denunciata e le vaccinazioni alle quali la interessata si era sottoposta .

Con il terzo motivo, denunciando omesso esame e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, censurato la decisione d'appello per avere completamente omesso di considerare la questione relativa alla natura della vaccinazione (obbligatoria o meno),

unica investita con il gravame proposto. Argomenta, quindi, mediante richiami alla giurisprudenza costituzionale, sulla equiparabilità del danno scaturito da vaccinazioni obbligatorie a quello scaturito da vaccinazioni non obbligatorie purchè adottate in vista di un beneficio di carattere generale e raccomandate da specifici atti normativi.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato .

Si premette che, come chiarito da questa Corte, il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte. ( Cass. n. 14561 del 2012) .

Nel caso di specie, nonostante la mancata esatta riproduzione dei termini con i quali nell'atto di appello proposto dalla odierna ricorrente, erano state sviluppate le doglianze alla decisione di primo grado, il contenuto delle stesse risulta senz'altro desumibile dal ricorso per cassazione ed in particolare dal tenore della sentenza di primo grado, nel passo puntualmente ivi riportato ( v. ricorso pag. 5). In detto brano il giudice di prime cure, richiamata la consulenza d'ufficio , dà espressamente atto della sussistenza del nesso di causalità ("ne deriva che la patologia è stata causata da una vaccinazione"). Conseguentemente l'ambito devoluto al giudice di appello non poteva concernere la verifica di tale nesso, risolta in prime cure in senso favorevole alla

ricorrente bensì, in coerenza con le effettive ragioni del rigetto esplicitate nella sentenza di primo grado, la possibilità di riconoscere il diritto all'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, pur in presenza di vaccinazioni non qualificabili come obbligatorie ai sensi della detta legge. La Corte di merito ha ommesso di pronunciare su tale profilo, l'unico devoluto con l'atto di gravame. Sussiste quindi il vizio di attività del giudice di appello denunciato con il primo motivo di ricorso il quale pertanto, in conformità della proposta del Relatore, deve essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma 9 giugno 2015

Il Presidente